La compensazione dei crediti I.V.A. dal 1° gennaio 2010

di Roberta De Marchi

Pubblicato il 25 agosto 2009

...e già dal 1° luglio 2009 gli atti di recupero non sono definibili in via breve...

La compensazione – introdotta nel nostro ordinamento attraverso l'art.17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 – per consentire ai contribuenti di eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi Inps e delle altre somme a favore dell'Erario con eventuale compensazione dei crediti vantati nei confronti degli stessi soggetti – è stata oggetto di reistyling da parte del del D.L. n.78/2009, conv. in L. n. 102/2009, per stringerne le *maglie* e per permetterne una utilizzazione più ampia ai contribuenti onesti.

Diciamo innanzitutto che, come rilevato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009, le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in *G.U*. n. 150 dell' 1 luglio 2009), avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010.

Le novità

In attesa che l'Agenzia delle Entrate dia le opportune indicazioni, sintetizziamo il nuovo quadro normativo che si presenta ai contribuenti, evidenziando subito che per la sua applicazione è espressamente prevista:

- una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione (10.000 euro);
- specifiche modalità di trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prima di utilizzare il credito IVA in compensazione.

In sintesi:

- la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (30 settembre) o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito;
- la dichiarazione deve essere corredata del visto di conformità da un professionista abilitato (dottore commercialista o consulente del lavoro). In alternativa, relativamente ai contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è legittima anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione. L'infedele attestazione è punita con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso di ripetute

violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista l'effettuazione della segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti;
- è possibile presentare la dichiarazione Iva annuale separatamente dal modello Unico, a partire dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. Tale modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo (chi presenterà la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati Iva);
- le operazioni di compensazione per importi superiori a 10 mila euro annui dovranno avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate;
- è espressamente esclusa – *in nessun caso* – la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per la chiusura delle liti derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti. La misura delle sanzioni, quindi, varia da un minimo del 100% fino a un massimo del 200% del credito utilizzato e del 200% per gli importi superiori a 50 mila euro;
- un successivo decreto ministeriale potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, fino a 700 mila euro.

Aspetti sanzionatori

In ordine alle sanzioni, il comma 18 dell'art. 27 del D.L. n. 185/08, conv. in L. n. 2/2009, aveva già modificato la misura della sanzione, determinandola in misura variabile dal 100% al 200% del credito inesistente illegittimamente compensato, equiparandola, di fatto, a quella prevista per l'ipotesi di infedele dichiarazione.

Tale norma è stata integrata – a partire dall'11 febbraio 2009 – dall'art. 7, comma 2, del D.L. 10.2. 2009 n. 5, conv. in L. n. 33 del 9 aprile 2009, che ha aggiunto un periodo al comma 18 dell'art. 27 del D.L. n. 185 del 2008, prevedendo l'applicazione della sanzione nella misura massima del duecento per cento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50 mila € per ciascun anno solare.

Proprio sul comma 18 dell'art. 27 del D.L. n. 185/08, conv. in L. n- 2/2009, è adesso intervento nuovamente il legislatore, prevedendo che "*per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* ".

In pratica tali tipi di atto non sono definibili, entro i termini per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un quarto della sanzione indicata.

Infatti, non sono applicabili:

- l'art. 16, comma 3, che prevede che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La

definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie;

- l'art. 17, che, in deroga alle previsioni dell'articolo 16, dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento, o di rettifica motivato a pena di nullità. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Tale norma – a differenza delle altre – è già in vigore dal 1° luglio 2009.

L'incremento delle compensazioni fiscali

Il legislatore, inoltre, ha aggiunto all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un periodo, in forza del quale, tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

Roberta De Marchi

25 Agosto 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l